



ENRICO ZUDDAS

Osservazioni sui *coronati Tusciae et Umbriae*

Il titolo di coronatus Tusciae et Umbriae

Il recente recupero di una base di statua posta a *Carsulae* a un *coronatus Tusciae et Umbriae* ([EDR135070](#) = Appendice epigrafica, nr. 1)¹ fornisce l'occasione per alcune riflessioni su questa carica, entro il quadro del sacerdozio provinciale dell'Italia tardoantica,² sul quale possediamo solo ridottissime informazioni. La documentazione si limita infatti proprio ai due *coronati Tusciae et Umbriae*, *C. Matrinius Aurelius C. f. Lem. Antoninus*, da Spello (*CIL* XI 5283 = *ILS* 6623 = *EAOR* II, 21 = [EDR123166](#) = Appendice, nr. 2), e il personaggio carsulano; ad essi vanno probabilmente aggiunti il *Romanus Iunior* del Feriale di Capua (*CIL* X 3792 = *ILS* 4918 = *EAOR* VIII, 47 = [EDR005626](#), 387 d.C.)³ e il *sacerdotalis vir L. Alfius Fannius Primus*, restauratore delle *thermae Constantinianae a Trebula Balliensis* (*CIL* X 4559 = [EDR102401](#) = Appendice, nr. 3, seconda metà del IV sec., su cui vd. *infra*).

Merita attenzione la diversità di denominazioni: i due personaggi di provenienza umbra sono insigniti del titolo di *coronatus*, attestato a partire dalla prima metà del III secolo,⁴ che fa riferimento all'uso della corona d'oro, di origine orientale, in sostituzione del tradizionale *apex*.⁵ Nel Feriale (come anche nel Rescritto di Spello, di cui si tratterà

¹ Edita da E. Roscini - E. Zuddas, *Il coronatus ritrovato*, «Epigraphica» LXXVI (2014), 231-264. Per questo e altri documenti presi in esame è attivo un link alla corrispondente scheda EDR (Epigraphic Database Roma: www.edr-edr.it), da cui si possono ricavare testo, dati tecnici, foto e ulteriore bibliografia.

² Per le testimonianze sui *concilia* in Italia cfr. F.M. Ausbüttel, *Die Verwaltung der Städte und Provinzen im spätantiken Italien*, Frankfurt am Main-Bern-New York-Paris 1988, 70-84 e G.A. Cecconi, *Governo imperiale e élites dirigenti nell'Italia tardoantica. Problemi di storia politico-amministrativa (270-476 d.C.)*, Como 1994, 83-106.

³ Che si trattasse di un sacerdote provinciale non dubitava il Mommsen (*Epigraphische Analekten 8* = *Gesammelte Schriften*, VIII, Berlin 1913, 14-24), il quale nemmeno metteva in dubbio che l'elenco di festività riguardasse tutta la Campania; con maggior prudenza si esprime Cecconi, *Governo*, cit., 101-105, che comunque, a proposito dell'ablativo assoluto *administrante ... sacerdote*, ipotizza che la solenne trasmissione del Feriale fosse avvenuta durante l'assemblea provinciale, sotto la presidenza del sacerdote *Romanus Iunior*. Cfr. anche D.E. Trout, *Lex and iussio: The Feriale Campanum and Christianity in the Theodosian Age*, in R.W. Mathisen (Ed.), *Law, Society, and Authority in Late Antiquity*, Oxford 2001, 162-178.

⁴ La prima attestazione sicura è *CIL* III 1433 = *ILS* 7129 da Sarmizegetusa (età di Gordiano III), grazie alla quale il titolo è integrato in una seconda epigrafe, dell'età di Severo Alessandro (*AE* 1969/70, 548 = *AE* 1971, 395), su cui vd. ora A. Szabó, *Zur fragmentarischen Votivinschrift des P. Aelius Maximus sacerdos arae Augusti nostri aus Dazien*, «AAntHung» XXXIX (1999), 355-361 e Id., *Der Oberpriestertitel von Publius Aelius Antipater aus Dacia*, «AAntHung» XLI (2001), 99-103, 100, 103. Sulle testimonianze daciche cfr. anche D. Fishwick, *The Imperial Cult in the Latin West. Studies in the Ruler Cult of the Western Provinces of the Roman Empire*, III.2, Leiden-Boston-Köln 2002, 255-265.

⁵ Come testimonia un passo di Tert. *idol.* 18, 1: *purpura illa et aurum cervicis ornamentum eodem more apud Aegyptios et Babylonios insignia erant dignitatis, quo more nunc praetextae vel trabeae vel palmatae et coronae aureae*



più avanti) figura invece *sacerdos*, che, sottintendendo *provinciae*, in età tardoantica indicava il sacerdozio regionale in contrapposizione con quello municipale del *flamen/flamen perpetuus*.⁶ Anche *sacerdotalis*, impiegato come sostantivo propriamente per un sacerdote che avesse già ricoperto la sua funzione, viene a designare in epoca tarda quello provinciale, addirittura ancora in carica, specialmente in Africa, dove tende a soppiantare *sacerdos* alla fine del II secolo.⁷ Non è sempre agevole isolare nelle fonti il riferimento al sacerdote provinciale, perché *sacerdos*, *sacerdotalis* e *sacerdotium* sono estesi al clero cristiano e ancora a sacerdoti di divinità pagane non attinenti al culto imperiale.⁸

Cursus municipale e rango sociale

Come è noto, i sacerdoti provinciali erano scelti da e fra i *legati* delle varie *civitates* al *concilium*,⁹ in genere decurioni che avevano compiuto tutti i gradi del *cursus* municipale, e con sufficienti disponibilità finanziarie per sostenere le liturgie connesse con l'incarico.¹⁰ Nel corso del IV secolo sembra peraltro che l'assemblea, piuttosto che da cittadini appositamente eletti nelle varie città, fosse formata da tutti i detentori degli onori più alti.¹¹

Appare opportuno mettere a confronto le carriere dei due *coronati* umbri, accostandovi quella del personaggio di *Trebula* (cfr. Appendice), giacché è proprio il

sacerdotum provincialium, sed non eadem condicione. Un'ara funeraria da Cesarea in Mauritania (*AE* 1995, 1793), databile tra la fine del I sec. e il II, ricorda come *Rubria Festa* fosse stata *exornata summo honore ... aurea vitta et corona Mauriciae provinciae*. Sugli *insignia* dei sacerdoti provinciali vd. D. Fishwick, *The Imperial Cult in the Latin West. Studies in the Ruler Cult of the Western Provinces of the Roman Empire*, III.3, Leiden-Boston 2004, 223-227. Origini, fonti, tipologie in J. Rumscheid, *Kranz und Krone. Zu Insignien, Siegespreis und Ehrenzeichen der römischen Kaiserzeit*, Tübingen 2000, spec. 1-51, 90-92.

⁶ Sulla possibilità che nei secoli precedenti *sacerdos* si riferisse al culto degli imperatori viventi e *flamen* a quello dei *divi* cfr. Fishwick, *Imperial Cult*, III.2, cit., 294-295.

⁷ R.P. Duncan-Jones, *The chronology of the priesthood of Africa Proconsularis under the principate*, «*Epigraphische Studien*» V (1968), 151-158, 153.

⁸ Tra gli esempi più controversi si possono qui ricordare da un lato *CTh* XVI 10, 20 del 415 d.C. (*sacerdotales paganae superstitionis e per totam Africam sacerdotales*), su cui A. Chastagnol, *Sur les sacerdotales africains à la veille de l'invasion vandale*, in A. Mastino (a cura di), *L'Africa romana 5*, Atti del V convegno di studio (Sassari, 11-13 dicembre 1987), Sassari 1988, 101-110, 104-105 (= *Aspects de l'antiquité tardive*, Roma 1994, 93-104, 97-98), dall'altro *CTh* XVI 5, 52 (non del 412 ma del 415) e 54 (del 414), relative a *sacerdotales* donatisti. Vd. la discussione in R. Delmaire, *Code Théodosien livre XVI. Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312-438)*, I, Sch 497, Paris 2005, rispettivamente 492-494 e 488-492.

⁹ J. Deininger, *Die Provinziallandtage der römischen Kaiserzeit von Augustus bis zum Ende des dritten Jahrhunderts n.Chr.*, München 1965, 137 ss.; Fishwick, *Imperial Cult*, III.2, cit., 295-306; M. De Dominicis, *Il «concilium provinciae» nell'organizzazione amministrativa del basso impero*, in *Studi in memoria di Carlo Esposito*, III, Padova 1969, 1589-1622, 1601-1608 (= *Scritti romanistici*, Padova 1970, 265-304, 279-287), che riprende la ricostruzione di P. Guiraud, *Les assemblées provinciales dans l'Empire romain*, Paris 1887 (= Roma 1966).

¹⁰ *CTh* XII 1, 148 (testo chiave sull'elezione del sacerdote provinciale, datato probabilmente al 28 settembre 395): *decretum est ut ad subeunda patriae munera dignissimi et meritis et facultatibus eligantur nec huiusmodi nominentur qui functiones debitas implere non possint.*

¹¹ Cfr. le disposizioni (peraltro riferite alla composizione di *concilia extraordinaria*) di *CTh* XII 12, 12 (*ad provinciale concilium in una frequentiore totius provinciae urbe cunctos volumus convenire, qui primatum honorantur insignibus, exceptis praefectoriis, etqs.*) e 13, entrambe del 392 d.C. Vd. J.A.O. Larsen, *The Position of Provincial Assemblies in the Government and Society of the Late Roman Empire*, «*CPh*» XXIX (1934), 209-220, 213-216; Cecconi, *Governo*, cit., 84.



cursus a rendere per lo meno plausibile l'identificazione di quest'ultimo con un sacerdote provinciale:¹²

<p><i>HISPELLVM</i> : C. MATRINIVS AVRELIVS ANTONINVS</p>	<p><i>CARSVLAE</i> : ANONIMO¹³</p>	<p><i>TREBVLA BALLIENSIS</i> : L. ALFIVS FANNIVS PRIMVS</p>
<ul style="list-style-type: none"> - <i>coronato Tusc(iae) et Umb(riae)</i> - <i>pont(ifici) gentis Flaviae</i> - <i>aedili</i> - <i>quaestori</i> - <i>duumviro iterum q(uin)q(uennali) i(ure) d(icundo)</i> - <i>curatori r(ei) p(ublicae)</i> - <i>primo principali</i>¹⁴ - <i>patrono</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>[omnibus honoribus func]to?</i> - <i>patrono</i> - <i>c[uratori?]</i> - <i>[coro]nato Tusciae et Um[b(riae)]</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>quaest(ori)</i> - <i>curatori frumento</i> - <i>du(u)mviro</i> - <i>omnib(us) {b}onerib(us) et honoribus functo</i> - <i>sacerd(otali) viro</i> - <i>patrono</i> - <i>curatori</i>

Nonostante la perdita di gran parte del testo, sembra che nel *cursus* di *Carsulae* sia dato spazio solo ai titoli più rilevanti, secondo un uso ben documentato nel basso impero; sicché è estremamente verosimile l'integrazione *omnibus honoribus functus* o simili, che richiama in sintesi l'espletamento di tutte le cariche municipali, come richiesto da alcune costituzioni che imponevano di percorrere la carriera *gradatim* e senza cominciare dal duovirato.¹⁵ Risulta evidente il contrasto con la base di Matrinio, dove sono invece scrupolosamente riportate tutte le tappe, comprese quelle inferiori, secondo un gusto che si rifà a modelli altoimperiali.¹⁶ Il sacerdozio provinciale è posto in testa, *extra ordinem*, in quanto vertice della carriera, ed è ragionevole pensare che sia stato esercitato

¹² Così anche J.-U. Krause, *Die spätantike Städtepatronat*, «Chiron» XVII (1987), 1-80, 6-7, 73, nr. 139; diversa l'opinione di H. Solin, *Le iscrizioni antiche di Trebula, Caiatia e Cubulteria*, Caserta 1993, 37-40, nr. 9; ritiene il sacerdozio «non identificabile» C. Lepelley, *Permanences de la cité classique et archaïsmes municipaux en Italie au Bas-Empire*, in M. Christol - S. Demougin - Y. Duval - C. Lepelley - L. Pietri (Édd.), *Institutions, société et vie politique dans l'Empire romain au IV^e siècle ap. J.-C.*, Actes de la table ronde autour de l'oeuvre d'André Chastagnol (Paris, 20-21 janvier 1989), CEFR 159, Rome 1992, 353-371, 359.

¹³ Sulla possibile integrazione del cognome *[Do]nato* nella prima riga del testo vd. Roscini-Zuddas, *Coronatus*, cit., 237-238. Alla medesima sede si rimanda per le proposte segnalate con punto interrogativo.

¹⁴ I *principales* erano i membri più eminenti della curia. Al di là di questa definizione generale, resta una certa discordanza di vedute circa la piena identificazione con i *decemprimi*: vd. H. Horstkotte, *Die principales des spätrömischen Dekurionenrates*, «ZPE» CXXX (2000), 272-278 (che polemizza con l'inquadramento seeckiano) e A. La Rocca, *I principales di Leptis Magna*, in I. Tantillo - F. Bigi (a cura di), *Leptis Magna. Una città e le sue iscrizioni in epoca tardo romana*, Cassino 2010, 81-95. *Primus principalis* appare assimilabile a *primus curiae* di *CTh* XII 1, 189 del 436 d.C. (cfr. anche 127 e 131): T. Kotula, *Les viri principales dans les textes épigraphiques de Leptis Magna*, «ArchSlov» XXVIII (1977), 436-445, 438, 441-442.

¹⁵ *CTh* XII 1, 75 e 77 (rispettivamente del 371 e 372 d.C.).

¹⁶ C. Lepelley, *Évergétisme et épigraphie dans l'antiquité tardive: les provinces de langue latine*, in M. Christol - O. Masson (Édd.), *Actes du X^e Congrès International d'Épigraphie grecque et latine* (Nîmes, 4-9 octobre 1992), Paris 1997, 335-352, 338; Id., *Permanences*, cit., 357-358. Sulla persistenza delle magistrature tradizionali cfr. Id., *Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire*, I, Paris 1979, 149-165; in particolare sulla tribù vd. G. Forni, *La più recente menzione di tribù romana*, in *Atti del III Convegno Internazionale dell'Accademia Romanistica Costantiniana* (Perugia-Trevi-Gualdo Tadino, 28 settembre-1 ottobre 1977), Perugia 1979, 231-237 (= *Le tribù romane*, IV. *Scripta minora*, Roma 2006, 267-271).



dopo la *cura rei publicae*, che all'epoca rappresentava la magistratura suprema a livello cittadino.¹⁷

Le testimonianze provenienti da altre zone dell'impero presentano analogie e varianti rispetto a questa ricostruzione. L'associazione dei due titoli più rappresentativi, *sacerdos provinciae Africae* e *curator rei publicae*, è testimoniata per *Basilius Cirrenianus Restitutus*, promotore, insieme all'ordo di Calama, di *CIL VIII 5338 = 17488*, dedica a un imperatore il cui nome è eraso. Alcuni, identificandolo con il *Basilius Cirrenianus curator e flamen perpetuus* di *CIL VIII 5347*, posta sempre a Calama sotto il proconsolato di Simmaco,¹⁸ integrano nella rasura il nome di *Firmus* (di cui peraltro si discute se fosse un vero e proprio usurpatore).¹⁹ Altri però, tenendo conto della disparità del *cursus* in due iscrizioni pressoché coeve e della non identità onomastica, preferiscono ipotizzare due individui distinti, forse padre e figlio, il più anziano dei quali avrebbe posto la dedica a Giuliano.²⁰

Un caso eccezionale sembra invece quello del *v.p. T. Flavius Vibianus signo Heraclius* (avanzata età costantiniana), il cui *cursus*, su una base posta nel Foro Severiano di Leptis Magna, è uno dei più completi del periodo: oltre ad essere elogiato in modo piuttosto simile a Matrinio (*innocentissimus vir, principalis integerrimus, amator patriae ac civium suorum*), egli è ricordato come *curator* e soprattutto come duoviro e sacerdote provinciale in contemporanea (*uno eodemque anno duumviro Lepcimagnensium et sacerdoti provinciae Tripolitaniae*). In una seconda base, dal *macellum*, non è citata la curatela: ma piuttosto che ritenere quest'ultima successiva al sacerdozio provinciale è meglio pensare che sia stata operata una selezione degli incarichi, privilegiando i sacerdoti pagani, di cui si fa una vera e propria ostentazione (*flamen perpetuus, pontifex, sacerdos Laurentium Labinatium, sacerdos Matris deum, praefectus omnium sacrorum*).²¹

L'ordine "regolare" delle magistrature è offerto da un'epigrafe di Colonia del 352 d.C., dove *Masclinius Maternus*, dopo essere stato *aedilicius, duumviralis* e *curatoricius*, pervenne al rango di *sacerdotalis* e fu insignito del titolo di *ex comitibus*.²² Nell'*album* di

¹⁷ Pur restando valida la nomina imperiale, il *curator* era eletto localmente; Costantino vietò di conferire la carica a chi non avesse compiuto tutti i *munera* (*CTh XII 1, 20*, del 331 d.C.). Cfr. G. Camodeca, *Ricerche sui curatores rei publicae*, in *ANRW II.13*, Berlin-New York 1980, 453-534, 479-482 e C. Lepelley, *La carrière municipale dans l'Afrique romaine sous l'Empire tardif*, «Ktèma» VI (1981), 333-347, 337-339 (= *Aspects de l'Afrique romaine*, Bari 2001, 105-124, 111-113).

¹⁸ Datato agli anni 373-374. Di recente S. Schmidt-Hofner, *Die Regesten der Kaiser Valentinian und Valens in den Jahren 364 bis 375 n. Chr.*, «ZRG (RA)» CXXV (2008), 498-602, 556-558 ha provato a ridiscutere la cronologia seeckiana riproponendo i dubbi del Mommsen sulla *scriptio* di *CTh XII 1, 73*, dove l'indicazione del quarto consolato di Valentiniano e Valente (a. 373) potrebbe essere da correggere in III (a. 370).

¹⁹ O. Seeck, *Firmus 8*, in *RE XII* (1909), 2383 e V (1913), 435; *PLRE I*, *Firmus 3*.

²⁰ Così *ILAlg I 253* (S. Gsell). Cfr. T. Kotula, *Firmus, fils de Nobel, était-il usurpateur ou roi des Maures?*, «AAntHung» XVIII (1970), 137-146, 140; A. Demandt, *Die Feldzüge des älteren Theodosius*, «Hermes» C (1972), 81-113, 102; J.W. Drijvers, *Ammianus on the revolt of Firmus*, in J. den Boeft - J.W. Drijvers - D. den Hengst - H.C. Teitler (Eds.), *Ammianus after Julian. The Reign of Valentinian and Valens in Books 26-31 of the Res Gestae*, Leiden 2007, 129-135, 139-142. L'erasione del nome di Giuliano è forse da collegare a un'iniziativa della comunità cristiana locale: cfr. S. Conti, *Die Inschriften Kaiser Iulians*, Stuttgart 2004, 153-154, nr. 36.

²¹ *IRT 567-568*, secondo la ricostruzione proposta in Tantillo-Bigi, *Leptis Magna*, cit., 422-427, nrr. 56-57. Per la datazione cfr. *ibid.*, 418-420.

²² *CIL XIII 7918 = ILS 7069*. Sull'ottenimento del titolo cfr. *CTh XII 1, 75 e 109* (*ut concessa sibi generaliter atque in perpetuum ex comitibus dignitate laetentur*), del 371 e 385 d.C.; Delmaire, *Code Théodosien*, cit., 310-311, nt. 3 sottolinea che doveva trattarsi della *comitiva tertii ordinis*.



Timgad i *sacerdotales* si trovano inseriti fra gli *honorati* della colonia,²³ al di sotto dei dieci *clarissimi* e dei due *perfectissimi*, ma al di sopra del *curator rei publicae* e dei *duoviri*. Non mancano però anche esempi di sacerdoti con il rango di *perfectissimus*, che contraddistingueva i notabili municipali a fine carriera:²⁴ lo stesso Matrino, come pure Vibiano, il suo contemporaneo *M. Vibius Annianus Geminus signo Amelius*²⁵ e *Caecilius Cromatius Ecdicius Triumphalis, sacerdotalis* di Numidia (negli anni 388-392).²⁶ In questa provincia un altro sacerdote, di nome *Valerius*, autore di una dedica a Graziano *senior* del 364-367,²⁷ reca ancora il titolo di *vir egregius*, forse una mera sopravvivenza dopo la riorganizzazione effettuata da Costantino intorno al 326.²⁸

Questa posizione di preminenza dei sacerdoti all'interno delle curie faceva sì che a volte essi fossero investiti del patronato, soprattutto quando la città non disponeva di mezzi sufficienti per assicurarsi l'appoggio di un più potente senatore.²⁹ Oltre che per i due coronati umbri (ed eventualmente Fannio), il patronato è attestato per *Iulius Paulus Trigetius* a Timgad.³⁰

Infine, anche l'iscrizione di età giuliana detta dell'*ordo salutationis*,³¹ recante la gerarchia di ammissione alle udienze del governatore di Numidia *Ulpus Mariscianus*, offre una conferma del posto di rilievo occupato dai sacerdoti: (rr. 6-12) *primo senatores et*

²³ CIL VIII 240 = 17824 = 17903 = ILS 6122. A. Chastagnol, *L'album municipal de Timgad*, Bonn 1978, 26. Per una definizione di *honorati* vd. G. Ceconi, *Honorati, possessores, curiales: competenze istituzionali e gerarchie di rango nella città tardoantica*, in R. Lizzi Testa (a cura di), *Le trasformazioni delle élites in età tardoantica*, Atti del Conv. Internazionale (Perugia, 15-16 marzo 2004), Roma 2006, 41-64, 44-50.

²⁴ Vd. *CTh* XII 1, 5 del 317 d.C. (e *IV* 6, 3 del 336). Su *perfectissimato* (ed *egregiato*, su cui vd. *infra*) cfr. C. Lepelley, *Fine dell'ordine equestre: le tappe dell'unificazione della classe dirigente romana nel IV secolo*, in A. Giardina (a cura di), *Società romana e impero tardoantico*, I, Roma-Bari 1986, 227-244 e 664-671; Id., *Du triomphe à la disparition. Le destin de l'ordre équestre de Dioclétien à Théodose*, in S. Demougin - H. Devijver - M.-T. Raepsaet-Charlier (Édd.), *L'ordre équestre. Histoire d'une aristocratie (II^e siècle av. J.-C. - III^e siècle ap. J.-C.)*, Actes du colloque international (Bruxelles-Leuven, 5-7 octobre 1995), CEFR 257, Rome 1999, 629-646, 632, 638-639; Ceconi, *Governo*, cit., 21-22.

²⁵ Per questo personaggio sarebbe documentata una iterazione del sacerdozio, non altrimenti attestata: in due basi poste nel foro e nel *macellum* di Leptis Magna (e perciò databili agli anni 324-326) compare la formulazione *sacerdotali provinciae Tripolitaniae bis Ilviro*, dove il *bis* non andrebbe collegato al duovirato, da cui è separato da interpunzione: Tantillo-Bigi, *Leptis Magna*, cit., 427-433, nrr. 58-59 (*contra* PLRE I, *Geminus* 3).

²⁶ Il nome intero figura in *AE* 1902, 166; la datazione si ricava per il riferimento a tre Augusti in *CIL* VIII 7034 = ILS 5789; il titolo (ma il nome è integrato) è in *CIL* VIII 7035; cfr. PLRE I, *Triumphalis*.

²⁷ *CIL* VIII 7014 = ILS 758, databile in base alla menzione di *Antonius Dracontius agens vicem praefectorum praetorio per Africanas provincias*. PLRE I, *Dracontius* 3.

²⁸ L'ultima menzione "ufficiale" è in *CTh* VI 22, 1 del 324 d.C.; sull'argomento A. Chastagnol, *Constantin et le Sénat*, in *Atti del II Convegno Internazionale dell'Accademia Romanistica Costantiniana* (Spello-Isola Polvese-Montefalco, 18-20 settembre 1975), Perugia 1976, 49-69, 55-56, il quale rivede parzialmente la sua precedente interpretazione di *egregius* come un errore nell'epigrafe africana (*Un gouverneur Constantinien de Tripolitanie: Laenatus Romulus*, *Praeses en 324-326*, «*Latomus*» XXV (1966), 539-552, 549).

²⁹ Sul patronato tardoantico, con repertorio completo delle attestazioni, vd. Krause, *Städtepatronat*, cit., in part. 5-14 sull'estrazione sociale dei patroni.

³⁰ Lo stesso vale per *Romanianus*, se questi fu anche sacerdote provinciale, come sostiene Lepelley, *Cités*, cit., 298, 325 (e vol. II, Paris 1981, 178-180). Secondo la testimonianza del suo "protetto" Agostino (*contra Acad.* I 1, 2) egli aveva organizzato *munera ursorum et numquam ibi antea visa spectacula* ed era stato scelto come patrono da più città (il suo nome era inciso su bronzo non solo a Thagaste, sua patria, ma anche nei centri vicini). Sul personaggio vd. inoltre F. Della Corte, *Il mecenatismo di Romano*, «*Maia*» XXXVIII (1986), 3-12 e F. Navarro Coma, *Romaniano y Agustín. Amistad e intereses entre un curial rico y un curial pobre*, «*Polis*» X (1998), 247-267.

³¹ *CIL* VIII 17896; Chastagnol, *Album*, cit., 75-81.



comites et ex comitibus et admin[is]tratores; secundo princeps, cornic[ul]ar[ius, pa]latini; ter[ti]o coronati [prov]inc[ia]; quart[o] promoti, officiales [et magistra]tus cum ordine; [qu]int[o] officiales ex ordine.

Funzioni e incarichi

Entrambi i coronati umbri sono gratificati dell'onore di una statua, ma con motivazioni diverse: quello ispellate per la *benevolentia*³² verso la *plebs urbana*; quello carsulano, entro i limiti consentiti dalla frammentarietà del testo, per una serie di meriti politici e di qualità, tra cui spiccano l'*aequitas* e l'*eloquentia*. È nota l'ampiezza delle prerogative del *Kaiserpriester* provinciale,³³ presidente dell'assemblea, dove erano trattate le questioni politico-amministrative di interesse comune, erano decretati onori pubblici³⁴ e decise le petizioni indirizzate agli imperatori. Il sacerdote organizzava o guidava tali legazioni: si vedano le dediche onorarie poste, su decreto di tutta la provincia, al *sacerdotalis L. Aemilius Quintus* (383-388 d.C.), il quale portò a conoscenza dell'imperatore le difficoltà della Tripolitania (da ricollegarsi probabilmente alle incursioni degli Austuriani).³⁵ È stato più volte affermato che Matrino fu il promotore di quella petizione a Costantino da cui poi scaturì il Rescritto:³⁶ ipotesi suggestiva, ma senza possibilità di conferma.

L'intervento del personaggio carsulano nell'ambito della *defensio* dei *cives* è conforme sia alla responsabilità di patrono, sia a quella di coronato. A tal proposito, non sarà inutile ricordare che Costanzo II, nella costituzione *CTh XII 1, 46* (358 d.C.) indirizzata a Martiniano vicario d'Africa, aveva disposto che il sacerdote provinciale

³² Sulla valenza del termine nelle iscrizioni cfr. T. D'Errico, *Benevolentia nelle testimonianze epigrafiche dell'Italia romana*, in M. Pani (a cura di), *Epigrafia e territorio. Politica e società, Temi di antichità romane*, IV, Bari 1996, 51-73, che però a p. 54, nr. 5 colloca Matrino fra III e IV sec.!

³³ Per un quadro complessivo vd. G. Gottlieb, *Kaiserpriester*, in *RAC* XIX, 2001, 1104-1135.

³⁴ In particolare vi si esprimeva un giudizio sull'operato del governatore uscente: sull'argomento Cecconi, *Governo*, cit., 98-100; vd. anche *CTh I 16, 6* del 331 d.C. (*CI I 40, 3*). Su tali molteplici competenze cfr. C. Amoroso, *Governatori ed élites provinciali nel Tardo Impero: il ruolo dei concilia*, «Koinonia» XXVIII-XXIX (2004-2005), 67-80.

³⁵ *CIL VIII 27 = 11025 = ILS 787* da Gigthis (*ob meritum magnificae legationis quam pro voto totius provinciae exsecutus est et perlegit*); *AE 1950, 150* da Leptis Magna (*ob meritum laboris et legationis perfectae*); *AE 1950, 149* da Sabratha (*quod laborem continuum pro provinciae suae necessitate sustinuit et quod miserias communes sacris auribus intimavit et remedium meruit*). La nuova lettura di quest'ultima epigrafe, nel cui *cursus* figura *s[ac]erdotalis*] al pari che nelle altre due, ha permesso di accertare definitivamente che si trattò di un'unica legazione: Tantillo-Bigi, *Leptis Magna*, cit., 433-435, nr. 60, con bibl. prec. Sugli Austuriani: F. Felici - M. Munzi - I. Tantillo, *Austuriani e Laguatan in Tripolitania*, in A. Akerraz - P. Ruggeri - A. Siraj - C. Vismara (a cura di), *L'Africa romana 16*, Atti del XVI convegno di studio (Rabat, 15-19 dicembre 2004), Roma 2006, 591-687. Si parla di *legationes magna cum industria gestas* anche per il *flamen provinciae et patriae Caecilius Claudianus Aelianus*: *CIL VIII 31 = 11032 = Z. Benzina Ben Abdallah, Catalogue des inscriptions latines païennes du Musée du Bardo*, *CEFR 92*, Rome 1986, 9, nr. 13, sul cui titolo e relativa datazione vd. M.G. Jarrett, *Decursions and priests*, «AJPh» XCII (1971), 513-538, 528.

³⁶ Th. Mommsen, *Epigraphische Analekten 9 = Gesammelte Schriften*, VIII, Berlin 1913, 24-45, 39; K. Tabata, *The Date and the Setting of the Constantinian Inscription of Hispellum* (*CIL XI, 5265 = ILS 705*), «SCO» LXV (1995), 369-410, 384-385, la quale però ammette che la sua influenza non è certo paragonabile a quella di Ablabio, "sponsor" degli Orcistani in *CIL III 7000 = ILS 6091 = MAMA VII, 305*; M. De Dominicis, *Il rescritto di Costantino agli Umbri (nuove osservazioni)*, «BIDR» LXV (1962), 173-191, 185 (= *Scritti romanistici*, cit., 25-44, 38); A. Cannucciari, *Base di Aurelio Matrino*, in A. Bravi (a cura di), *Aurea Umbria. Una regione dell'impero nell'era di Costantino*, Catalogo della mostra, Bollettino per i Beni Culturali dell'Umbria 10, Viterbo 2012, 137, nr. 14.



venisse designato tra i soli *advocati* (*a solis praecipimus advocatis eorumque consortio dari provinciae sacerdotem*). Nel 407 il Concilio di Cartagine aveva chiesto di poter nominare avvocati in attività che potessero portare la *defensio* degli interessi ecclesiastici davanti al governatore *more sacerdotum provinciae*.³⁷ Nella legge del 15 novembre dello stesso anno a Porfirio *proconsul Africae* (*CTh XVI 2, 38*) Onorio, oltre a confermare i privilegi sanciti dalle leggi per le chiese e i *clerici*, dispose che tutti i vantaggi accordati dall'imperatore ed esclusivamente pertinenti alla chiesa fossero notificati ai governatori e ricevessero effetto non attraverso la mediazione dei coronati, ma tramite avvocati scelti dal clero (*non per coronatos, sed ab advocatis eorum arbitrato*), e tuttavia aggiunse: *sacerdotes vero provinciae erunt solliciti, ne sub hac scilicet privilegii excusatione etiam contra eorum utilitate aliquid his inferatur incommodum*.³⁸

Matrinio è ricordato come finanziatore di un *abundantissimum munus* gladiatorio e di ludi scenici di eccezionale piacevolezza:³⁹ in effetti il compito più rilevante del sacerdote consisteva nell'allestimento di spettacoli. Per la loro funzione di aggregazione del consenso essi erano favoriti dagli imperatori, malgrado l'emanazione di norme restrittive imposte dall'ossequio al cristianesimo (e d'altra parte piuttosto disattese).⁴⁰ È proprio la stretta relazione tra culto imperiale e lealismo a spiegare la persistenza tanto del flaminato quanto del sacerdozio provinciale ancora a cavallo fra V e VI secolo: un [*sacer*]dotalis provin[cie] Africe (!) cristiano è noto in età vandolica.⁴¹ Di per sé l'ufficio non era dunque incompatibile con la nuova fede: in un canone del Concilio di Elvira si concede ai sacerdoti che si fossero limitati a portare la corona senza fare sacrifici o

³⁷ *Concilia Africae, a. 345-525* (éd. C. Munier), CCSL 149, Turnhout 1974, 214, par. 97.

³⁸ Il testo invero non è del tutto perspicuo ed è aperto a più interpretazioni: M. De' Dominicis, *La c. 38. C. Th., XVI, 2 (A proposito delle assemblee provinciali nell'Africa Romana)*, «Annali Fac. Giur. Perugia» LI (1938), 61-76; Delmaire, *Code Théodosien*, cit., 194-197. Sul tema della *defensio* vd. ora R. Lizzi Testa, *Hi sunt thesauri ecclesiae. La ricchezza della povertà nell'Occidente latino*, in B. Caseau (Éd.), *Les réseaux familiaux: Antiquité tardive et Moyen Âge*, Paris 2012, 87-106, in part. 104-106.

³⁹ È significativo che la base provenga dalla zona dell'anfiteatro; cfr. L. Sensi, *Sul luogo del rinvenimento del rescritto costantiniano di Spello*, in *Atti del XII Convegno Internazionale dell'Accademia Romanistica Costantiniana* (Perugia-Spello, 11-14 ottobre 1995), Napoli 1998, 457-477, 475.

⁴⁰ Tra le costituzioni più significative in tal senso risultano *CTh XII 1, 145* (395 d.C.), che prescrive l'organizzazione di una *favorabilis editio* a Cartagine, forse anche con la partecipazione finanziaria degli ex sacerdoti (così Chastagnol, *Sacerdotales*, cit., 102-103 = 94-96), e *CTh XVI 10, 17* del 399 (*festos conventus civium et communem omnium laetitiam non patimur submoveri*). Le manifestazioni, pur ridimensionate nel loro contenuto religioso (cfr. ancora *CTh XVI 10, 17: absque ullo sacrificio atque ulla superstitione damnabili*), continuavano a comprendere banchetti e *vota publica*: dunque, piuttosto che di "secolarizzazione", è forse meglio parlare di evoluzione rituale, secondo la linea tracciata da C.J. Goddard, *Les formes festives de l'allégeance au prince en Italie centrale, sous le règne de Constantin: un suicide religieux?*, «MEFR» CXIV (2002), 1025-1088, 1069-1073. Sul mantenimento della *laetitia* vd. anche A. Di Bernardino, *Un temps pour la prière et un temps pour le divertissement (CTH XV, 5)*, in J.-M. Guinot - F. Richard (Édd.), *Empire chrétien et Église aux IV^e et V^e siècles. Intégration ou «concordat»? Le témoignage du Code Théodosien*, Actes du Colloque international (Lyon, 6-8- octobre 2005), Paris 2008, 319-340, 319, 328-330. Sulla continuazione dei giochi gladiatorii nonostante lo sfavore mostrato a più riprese dagli imperatori (a partire dalla nota legge del 325 d.C. *CTh XV 12, 1*, su cui L. De Giovanni, *Costantino e il mondo pagano. Studi di politica e legislazione*, Napoli 1977, 81-95) cfr. G. Ville, *Les jeux de gladiateurs dans l'empire chrétien*, «MEFR» LXXII (1960), 273-335, 312 ss.

⁴¹ *AE* 1972, 691 (A. Chastagnol - N. Duval, *Les survivances du culte impérial dans l'Afrique du Nord à l'époque vandale*, in *Mélanges d'histoire ancienne offerts à William Seston*, Paris 1974, 87-118, 100-102, nr. 4, fig. 9; N. Duval, *Recherches archéologiques à Haidra, I. Les inscriptions chrétiennes*, CEFR 18, Rome 1976, 287-289, nr. 424); lo stesso vale per *CIL VIII 8348 = ILCV 392* (Chastagnol-Duval, *Survivances*, cit., 88-94, nr. 1), dove però compare solo il termine *sacerdotalis*. Incerta la fede (e forse anche la carica) di *Nymfius*, elogiato in *CIL XIII 128 = CLE 2099 = ILCV 391* (inizi V sec. ca.) come *parens* di tutta la provincia e finanziatore di *munera* accolti dai *plaudens populi gaudia per cuneos*: H.S. Sivan, *Town, country and province in late Roman Gaul: the example of CIL XIII 128*, «ZPE» LXXIX (1989), 103-113, con bibl. prec.



offerte personali agli dei pagani di essere reintegrati nella comunione della Chiesa dopo una penitenza di due anni: *sacerdotes qui tantum coronas portant nec sacrificant nec de suis sumptibus aliquid ad idola praestant, placuit post biennium accipere communionem*.⁴²

I pesanti oneri finanziari connessi con l'organizzazione degli spettacoli spiegano i tentativi di sottrarsi al sacerdozio;⁴³ a titolo di compensazione furono accordati vari privilegi ed esenzioni.⁴⁴ Tra i numerosi meriti del *v.c. Iulius Festus Hymetius* si ricorda anche quello di aver restituito prestigio e interesse nei confronti dell'incarico (*quod studium sacerdotii provinciae restituerit ut nunc a competitoribus adpetatur quod antea formidini fuerit*):⁴⁵ è possibile che questi, in qualità di proconsole d'Africa (nel 366-368), ne avesse ridotto le spese.⁴⁶

L'imprecindibile partecipazione del *coronatus* alle manifestazioni ludiche del culto imperiale provinciale è ribadita nel Rescritto di Efeso, indirizzato a Festo proconsole d'Asia e databile fra il 372 e il 375.⁴⁷ In questo documento bilingue Valente prescrive che le *editiones* nella provincia d'Asia siano ripartite tra le quattro metropoli di allora, secondo una rotazione quadriennale, precisando: "in modo tale che alle celebrazioni di volta in volta richieste a ciascuna città non manchi il *coronatus* della provincia" (*factum est quod divisis officiis per quattuor civitates ... lustralis cernitur editio constituta ut, dum a singulis exhibitio postulatur, non desit provinciae coronatus*; cfr. nel testo greco ὡς τὴν τῆς πενταετηρίδος ἔκδοσιν τοιαύτην ἔχειν τὴν κατάστασιν καὶ μηδεπώποτε δύνασθαι λείπειν τὸν κοσμούμενον ὑπὸ τοῦ τῆς Ἀσίας στεφάνου). L'imperatore intende alleggerire le spese (*nec gravis cuiquam erogatio sit futura, cum servatis vicibus quinto anno civitas praebeat editorem*) ma anche, come afferma in apertura (*Honorem Asiae ac totius provinciae dignitatem quae ex iudicantis pendebat arbitrio etqs.*), sottrarre ai governatori l'arbitraria scelta della sede, nello spirito della costituzione cui fa riferimento, quella di Valentiniano I a Probo;⁴⁸ concede inoltre anche ai residenti nelle città minori di

⁴² C. Illib. can. 55 = PL 84, 301-310. Si deve peraltro ricordare che, secondo l'analisi di J. Vilella - P.E. Barreda, *¿Cánones del concilio de Elvira o cánones pseudoiliberitanos?*, «Augustinianum» XLVI (2006), 285-373, gli Atti che possediamo sarebbero un assemblaggio di disposizioni di provenienza e date differenti. Nel 400 d.C. in una lettera ai vescovi riuniti a Tolosa il papa Innocenzo I impedì l'ordinazione a chi dopo il battesimo avesse allestito giochi in qualità di *coronatus* o sacerdote: *qui post baptismum vel coronati fuerint, vel sacerdotium quod dicitur sustinuerint, et editiones publicas celebraverint* (Ep. 3, 6 = PL 20, 492); cfr. anche Di Berardino, *Temps*, cit., 326-327.

⁴³ *CI X* 42, 8 (età diocleziana) annovera il sacerdozio provinciale tra i *munera patrimonii*. In alcune costituzioni è sottolineato il carattere non obbligatorio: cfr. *CTh XII* 1, 103 del 383 d.C. (*voluntate propria ... non necessitate inposita*) e *XII* 1, 109. Anche i figli dei sacerdoti non dovevano essere forzati a rivestire la carica: *CTh XII* 1, 166 (400 d.C.). Secondo A.H.M. Jones, *Il tardo impero romano (284-602 d.C.)*, II, trad. it. Milano 1974, 1016, 1179-1180, nt. 116 almeno in alcune province un contributo alle spese veniva da una sovvenzione imperiale o da un'imposta; vd. anche R. Delmaire, *Largesses sacrées et res privata: l'aerarium imperial et son administration du IV^e au VI^e siècle*, CEFR 121, Rome 1989, 582-584.

⁴⁴ H. Horstkotte, *Heidnische Priesterämter und Dekurionat im vierten Jahrhundert n.Chr.*, in W. Eck (Hg.), *Religion und Gesellschaft in der römischen Kaiserzeit*, Kolloquium zu Ehren von F. Vittinghoff, Köln 1989, 165-183, 171-180, con documentazione relativa; per l'esenzione dei sacerdoti dalla *praebitio tironum* nell'*Africa proconsularis* cfr. *CTh VII* 13, 22 (428 d.C.).

⁴⁵ *CIL VI* 1736 = *ILS* 1256 = [EDR130289](#), 376-378 d.C.

⁴⁶ Lepelley, *Cités*, cit., 210.

⁴⁷ *AE* 1906, 30b = *InvEphesos I* (IK 11.1), 43. Il *terminus ante quem* è la data della morte di Valentiniano I, il cui nome figura nell'*inscriptio*: cfr. F. Pergami, *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, Milano 1993, 601-603. Il destinatario è da identificare con il *magister memoriae* e autore del *Breviarium*: *PLRE I*, *Festus* 3.

⁴⁸ *CTh XV* 5, 1 (25 aprile 372): *magistratus et sacerdotiorum editiones, quae aut in civitatibus aut certe in his debent exigi, quas delegit antiquitas, non in potestate iudicum sint, qui plerumque, dum popularem plausum alienis*



celebrare (dopo l'assolvimento degli oneri curiali) le *editiones* a Efeso e si preoccupa di specificare che ciò non debba servire da pretesto per abbandonare la propria curia.⁴⁹

I sacerdoti del Rescritto di Spello

Un punto di riferimento obbligato per integrare le informazioni sui due coronati umbri e sui *ludi* e *munera* organizzati da Matrino è rappresentato dal celeberrimo Rescritto di Spello (CIL XI 5265 = ILS 705 = EAOR II, 20 = [EDR136860](#)): tuttavia il confronto non è risolutivo, perché i problemi posti dall'epigrafe, malgrado le molte e autorevoli proposte interpretative, continuano a restare privi di una risposta definitiva. Tralasciando quelli relativi alla data di emanazione e alla politica religiosa di Costantino,⁵⁰ ciò che qui si intende discutere concerne le modalità di svolgimento delle celebrazioni a Spello e a *Volsinii*.

Nel documento sono richiamate le parole dell'istanza degli Ispellati (*cum igitur ... vos ... adsereretis ... sed ... posceretis*): essi⁵¹ rilevavano di essere a tal punto legati alla Tuscia che, *in{e}stituto consuetudinis priscae*, i sacerdoti eletti *per singula>s annorum vices* da loro e dai Tusci (*a vobis adque praedictis*) erano tenuti ad allestire *apud Vulsinios Tusciae civitate>m*⁵² *ludos schenicos et gladiatorum munus*. Chiedevano che, viste le asperità del viaggio, il loro sacerdote non fosse costretto ad andare *ob editiones celebrandas* a *Volsinii*; a questo fine sollecitavano per la loro città una denominazione in onore della *gens Flavia* e offrivano la costruzione di un tempio a questa dedicato, dove il sacerdote *quem anniversaria vice*

spoliationibus aucupantur, ea, quae in competenti loco sollers diligentia preparavit, ad alteram urbem transferri praecipunt, sed in eorum arbitrio maneant, quorum expensis ac sumptibus procurandae sint. Vd. A. Schulten, *Zwei Erlasse des Kaisers Valens über die Provinz Asia*, «JCEAI» IX (1906), 40-70, 64-65.

⁴⁹ Il fenomeno non è infrequente: ad es. in *CTb* XII 1, 176 (415 d.C.) si consente ai *sacerdotes* di prendere parte alla *pompa* solenne delle feste organizzate a Cartagine dal sacerdote in carica, a patto che ritornino entro cinque giorni nelle loro città; cfr. Chastagnol, *Sacerdotes*, cit., 103 ss. (= 96 ss.).

⁵⁰ Cfr. E. Zuddas, *L'Umbria nell'era costantiniana*, in Bravi (a cura di), *Aurea Umbria*, cit., 61-70, 62 (nt. 12), 66-67, con bibl. prec., cui si aggiunge ora K.M. Girardet, *Das Verbot von 'betrügerischen Machenschaften' beim Kaiserkult in Hispellum* (CIL XI 5265/ILS 705), «ZPE» CLXXXII (2012), 297-311.

⁵¹ A nome degli Umbri, come ha dimostrato J. Gascou, *Le rescrit d'Hispellum*, «MEFR» LXXIX (1967), 609-659, 626-627.

⁵² Non è questa la sede per affrontare una discussione sulle teorie che sottolineano la continuità con i *sollemnia ludorum* celebrati presso il *Fanum Voltumnae* descritti da Liv. V 1, 4-5, su cui D. Briquel, *I passi liviani sulle riunioni della Lega etrusca*, in L. Aigner Foresti (a cura di), *Federazioni e federalismo nell'Europa antica*, Atti del Convegno (Bergamo, 21-25 settembre 1992), Milano 1994, 351-372, 358-360. Cfr. per tutti L.B. Van Der Meer, *Ludi scaenici et gladiatorum munus. A terracotta arula in Florence*, «BABesch» LVII (1982), 87-97, 93 («the similarities between the Rescriptum and Livy are too close to be accidental») e, da ultimo, S. Sisani, *I rapporti tra Mevania e Hispellum nel quadro del paesaggio sacro della valle umbra*, «Annali Faina» XIX (2012), 409-463, 423 ss. In questo quadro rientra anche la localizzazione di *Volsinii*, che non sarebbe la città romana di Bolsena, dove pure sono presenti edifici di spettacolo (J.-P. Thuillier, *Les édifices de spectacle de Bolsena. Ludi et munera*, «MEFR» IC (1987), 595-608, 602-603, il quale peraltro ritiene che la decadenza di *Volsinii*/Bolsena in epoca tarda sia all'origine delle richieste degli Ispellati; *contra* L. Sensi, *In margine al rescritto costantiniano di Hispellum*, «Annali Faina» VI (1999), 365-373, 368-371), ma l'antica sede di Orvieto, dove gli scavi in località Campo della Fiera hanno messo in luce quello che la critica recente riconosce come il *Fanum Voltumnae* (S. Stopponi, *Il Fanum Voltumnae: dalle divinità Thuschva a San Pietro*, «Annali Faina» XIX (2012), 7-75, con bibl. prec.; D. Leone - S. Simonetti, *Orvieto, Campo della Fiera: dal santuario etrusco all'insediamento tardoantico*, in Bravi [a cura di], *Aurea Umbria*, cit., 277-278). Sulla questione vd. anche G. Ferri, *Tutela urbis. Il significato e la concezione della divinità tutelare cittadina nella religione romana*, Stuttgart 2010, 130-134, 146, nt. 167.



Umbria dedisset celebrasse gli spettacoli, ferma restando la tradizione secondo la quale *per Tusciam* il relativo sacerdote procedesse analogamente (*ut solebat*).

Nel dispositivo, dove si riprendono punto per punto i termini della *precatio*, l'imperatore concede la nuova denominazione di *Flavia Constans*,⁵³ accoglie la proposta dell'erezione *magnifico opere* dell'*aedes gentis Flaviae*; in conseguenza di ciò (*consequenter*) permette altresì (*etiam*) che le festività siano celebrate a Spello ma, ancora una volta significativamente richiamandosi alle parole della petizione (*sicuti dictum est*), ribadisce che la tradizione degli spettacoli offerti *per vices temporis* dai sacerdoti *creati e Tuscia* non deve abbandonare nemmeno *Volsinii* (*scilicet ut ... per vices temporis sollemnitatis editionum Vulsinos quoque non deserat*).

Le espressioni *sacerdoti vestro* (r. 23), *sacerdos quem ... Umbria dedisset* (r. 31), *indidem creatus sacerdos* (r. 34 s.), *creati<is>* e *Tuscia sacerdotibus* (r. 53) permettono di distinguere, sia prima che dopo l'intervento costantiniano, un sacerdote espresso dagli Umbri e uno dai Tusci. Si deve preliminarmente cercare di puntualizzare la funzione di tali *sacerdotes*; non tutta la critica infatti concorda con la loro assimilazione ai *coronati*.⁵⁴ Ma i molteplici riferimenti a *Tuscia* e *Umbria* contenuti nel testo, come pure il fatto che per trovare accoglienza alla loro petizione gli Ispellati puntassero sul potenziamento del culto imperiale, rendono verosimile che si tratti del sacerdozio provinciale. In effetti, se si prescinde dall'unione amministrativa derivante dalla riforma diocleziana, mal si spiega l'obbligo (o anche il diritto) per il sacerdote umbro, che pure disponeva di un santuario federale a Spello, di celebrare gli spettacoli volsiniesi.

Ammettendo dunque che si tratti di sacerdoti provinciali, bisogna chiarire se essi esercitassero tale carica insieme o in alternanza. Largo credito è stato accordato alla spiegazione del Mommsen,⁵⁵ il quale sosteneva che le cerimonie fossero officiate a *Volsinii* ogni anno e simultaneamente da un componente umbro e uno etrusco, mentre dopo il rescritto si sarebbero svolte in parallelo nelle due città, ognuna presieduta dal suo sacerdote.

Questa teoria contiene due implicazioni: a) la collegialità dei due sacerdoti provinciali, che non sembra attestata in Occidente,⁵⁶ b) la geminazione del *concilium*, contro la quale si è addotta come prova *CIL VI 1702 = 31904 = ILS 1251 = [EDR129307](#)*, relativa all'elevazione di una statua da parte di *Tusci et Umbri* a *Betitius*

⁵³ Sulla denominazione cfr. G. Forni, *Flavia Constans Hispellum. Il tempio ed il pontefice della gente Flavia costantiniana*, in *Atti del IX Convegno Internazionale dell'Accademia Romanistica Costantiniana* (Spello-Perugia-Città di Castello, 2-5 ottobre 1989), Napoli 1993, 359-364 (= *Scritti vari di storia, epigrafia e antichità romane*, Roma 1994, 257-261). L'iscrizione di Matrino, dove la città presenta il nuovo nome, permette di riscontrare che le disposizioni di Costantino ricevettero attuazione ed è perciò databile posteriormente al rescritto.

⁵⁴ Negano il collegamento con le istituzioni provinciali F. Coarelli, *Il rescritto di Spello e il santuario 'etnico' degli Umbri*, in *Umbria Cristiana. Dalla diffusione del culto al culto dei santi (secc. IV-X)*, Atti del XV Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo (Spoleto, 23-28 ottobre 2000), I, Spoleto 2001, 39-51, 43-44 e P. Amann, *Das konstantinische "Reskript von Hispellum" (CIL XI 5265) und seine Aussagekraft für die etrusko-umbrischen Beziehungen*, «Tyche» XVII (2002), 1-27, 13 ss.

⁵⁵ Mommsen, *Epigraphische Analekten* 9, cit., 32 ss., seguito, fra gli altri, da M. De' Dominicis, *L'Umbria nell'ordinamento della "Dioecesis Italiciana"*, «Annali Fac. Giur. Perugia» LIX (1949-50), 65-98, 86 ss. (vd. anche Id., *Rescritto*, cit., 180 ss. = 33 ss.) e da Gascou, *Rescrit*, cit., 628 ss. Questa collegialità è ammessa anche da Ausbuttel, *Vverwaltung*, cit., 75.

⁵⁶ Infatti si ritiene comunemente che la menzione al plurale nel *S.C. Italicense* *CIL II 6278 = ILS 5163* (cfr. ad es. rr. 14-15: *sacerdotes fidelissimarum Galliarum vestrarum concursare gaudere inter se loqui*) non indichi che più sacerdoti provinciali fossero contemporaneamente in servizio, ma che sia estesa anche a quelli usciti di carica o designati: E. Korneman, *Concilium*, in *RE IV.1* (1900), 813.



Perpetuus Argygius, loro patrono e *consularis*,⁵⁷ *ob singularia eius erga provinciales beneficia*:⁵⁸ questa non è però una prova decisiva, in quanto, essendo unico il governatore, una dedica ufficiale in ogni caso avrebbe dovuto esprimere l'unanime apprezzamento delle due etnie.⁵⁹

La duplicazione del *concilium* è stata vista come una conseguenza inevitabile della compresenza di due sacerdoti, in analogia con il modello delle cosiddette “province doppie” orientali (ad es. Licia-Panfilia, Bitinia-Ponto), dove si avevano due *κοινά* distinti, ciascuno con un proprio *Öberpriester*,⁶⁰ tale stretta connessione non sarebbe applicabile al nostro caso, se, come sembra, già prima del rescritto a *Volsinii* operavano insieme due sacerdoti.

Fino alla metà del III secolo la documentazione mostra per il mondo occidentale un quadro piuttosto uniforme: ciascuna provincia esprimeva un sacerdote unico, che presiedeva un *concilium* unico e i giochi celebrati annualmente presso il santuario federale. Tuttavia il riassetto diocleziano può avere prodotto conseguenze significative, specialmente in Italia: qui infatti la fusione artificiale di gruppi etnico-culturali diversi in nuovi organismi amministrativi dovette generare squilibri e spinte autonomistiche:⁶¹ un rimedio, sia pure anomalo, poteva essere anche individuato nella creazione di un doppio sacerdozio, che salvaguardasse il principio della parità rappresentativa. Purtroppo allo stato attuale non disponiamo di riscontri.

Contrapposto all'impostazione del Mommsen è un altro filone esegetico, secondo cui già prima del rescritto i sacerdoti a *Volsinii* avrebbero esercitato a turno; Costantino avrebbe semplicemente consentito l'alternanza annuale anche delle sedi delle celebrazioni.⁶² Questa teoria ha il merito di proporre soluzioni che appianano alcuni problemi, evitando la necessità di postulare il duplice sacerdozio. Ma non si può non osservare che con il suo provvedimento “salomonico” Costantino sarebbe riuscito a scontentare entrambe le etnie, obbligandole a un duplice gravoso spostamento: il

⁵⁷ Il documento è pertanto posteriore al 370 d.C.: cfr. Ceconi, *Governo*, cit., 204, 213; M.C. Spadoni Cerroni, “*Correctores*” e “*Consulares*” in *Umbria*, «BDSPU» LXXXIV (1977), 31-52 e De' Dominicis, *Umbria*, cit., 78-86; sull'organizzazione dell'Italia vd. E. Menestò, *Istituzioni e territorio dell'Umbria da Augusto all'inizio della dominazione franca*, in E. Menestò (a cura di), *Il corridoio bizantino e la via Amerina in Umbria nell'alto medioevo*, Spoleto 1999, 3-97 (con bibl. prec.). *CTh* IX 1, 8, recante la data 366 d.C., riporta ancora la forma *corrector*.

⁵⁸ Cfr. anche i casi analoghi di *Veneti adque Histri* (*CIL* VI 1751 = *ILS* 1265 = [EDR122122](#), 378 d.C.) e *Apuli et Calabri* (*CIL* IX 333 = *ILS* 780 = M. Chelotti - R. Gaeta - V. Morizio - M. Silvestrini, *Le Epigrafi Romane di Canosa*, I, Bari 1990, 31-34, nr. 25, forse del 384-385 d.C. secondo G.A. Ceconi, *Commento storico al libro II dell'Epistolario di Quinto Aurelio Simmaco*, Pisa 2002, 291-295) e la dedica a *Cheionius Contucius* posta dai *Foronovani* a nome di *tota Piceni et Flaminiae provincia* (*CIL* VI 1706 = [EDR134900](#), 400 d.C.).

⁵⁹ Le istanze comuni avrebbero potuto raccordarsi anche con *concilia* divisi per mezzo di emissari (così Gascou, *Rescrit*, cit., 646-647), pur con una certa macchinosità di procedure.

⁶⁰ E. Korneman, *Concilium*, cit., 803-820; Id., *Koivón*, in *RE* S. IV (1924), 929 ss.

⁶¹ A. Giardina, *Italy and Italians during Late Antiquity*, in P. Delogu - S. Gasparri (a cura di), *Le trasformazioni del V secolo. L'Italia, i barbari e l'Occidente romano*, Atti del Seminario (Poggibonsi, 18-20 ottobre 2007), Turnhout 2010, 101-120, in part. 109-112.

⁶² Tra i primi sostenitori di questa teoria è A. Piganiol, *Notes épigraphiques*, «*REA*» XXXI (1929), 139-150, 139-141, il quale però riduceva l'importanza amministrativa dell'intervento non vedendo alcun legame con il *Landtag*; la tesi è stata ripresa e sviluppata da Ceconi, *Governo*, cit., 92-93; Id., *Il rescritto di Spello: prospettive recenti*, in G. Bonamente - N. Lenski - R. Lizzi Testa (a cura di), *Costantino prima e dopo Costantino. Constantine before and after Constantine*, Atti del Convegno (Perugia-Spello, 27-30 aprile 2011), Bari 2012, 273-290, 277, 283-285. L'ipotesi è accolta ora anche da T.D. Barnes, *Constantine. Dynasty, Religion and Power in the Later Roman Empire*, Chirchester-Malden MA 2011, 21 («in alternate years») e C. Machado - B. Ward-Perkins, *A population of statues*, in Bravi (a cura di), *Aurea Umbria*, cit., 87-95, 93 («every other year»).



miglioramento per gli Ispellati non sarebbe stato risolutivo, mentre si sarebbe introdotta una penalizzazione per i Volsiniesi, costretti a migrare a Spello un anno su due, perdendo per giunta l'esclusiva delle festività.⁶³

Anche a livello puramente linguistico il significato delle determinazioni temporali presenti nel testo risulta, con questa interpretazione, forzato: *per singulas annorum vices* è inteso come equivalente a *per alternas annorum vices*, trascurando dunque l'incidenza di *singulas*⁶⁴ e la possibilità di vedere in *annorum vices* una perifrasi per *annos*;⁶⁵ senza contare il fatto che vi si possa anche scorgere un'enallage = *per singulorum annorum vices*.⁶⁶ Quanto ad *anniversaria vice*, l'espressione indica chiaramente "ogni anno".⁶⁷ In sé *per vices temporis* non è del tutto perspicuo, ma può ben valere "secondo le scadenze date" (*per tempora*), se ricordato con le indicazioni precedenti.

A riprova della tesi in discussione è stato addotto il Rescritto di Efeso,⁶⁸ dove la rotazione penteterica dei giochi sarebbe stata ispirata all'esempio delle città dell'Ilirico e dell'Italia: ma nel contesto, come si è visto, tale *exemplum* è richiamato a proposito dell'*arbitrario* cambiamento delle sedi da parte dei governatori ed è perciò da individuare nella costituzione di Valentiniano I a Probo del 372 d.C. Dunque il confronto non è stringente, sia per il divario temporale tra i due rescritti, sia per la peculiarità delle tradizioni su cui si innestava il provvedimento di Valente, inteso non a innovare, ma a regolamentare un sistema almeno in parte preesistente.

Piuttosto, se può avere qualche utilità ricorrere a modelli del mondo microasiatico, si potrebbe giustificare la simultanea presenza di due sacerdoti, che sembra prospettata nel rescritto ispellate, con la situazione specifica della provincia d'Asia nei primi tre secoli dell'impero, dove ogni città privilegiata con la neocoria aveva il diritto di esprimere un sommo sacerdote del culto imperiale e dove perciò si registra la compresenza di più ἀρχιερεῖς dello stesso rango.⁶⁹ È stato supposto che potessero presiedere collegialmente il κοινὸν τῆς Ἀσίας,⁷⁰ benché la maggioranza degli studiosi ritenga che a capo dell'assemblea fosse solo il sacerdote della città dove di volta in volta si celebravano i giochi. Quanto alla periodicità e alla rotazione di questi ultimi, Deininger,⁷¹ osservando che dalle iscrizioni non emerge una testimonianza diretta sui turni, si accosta all'opinione di Moretti, secondo cui ogni città avrebbe seguito un

⁶³ Obiezioni analoghe sono già in R. Andreotti, *Contributo alla discussione del rescritto costantiniano di Hispellum*, in *Problemi di storia e archeologia dell'Umbria*, Atti del I Convegno di Studi Umbri (Gubbio, 26-31 maggio 1963), Perugia 1964, 249-290, 260-261.

⁶⁴ Già De Dominicis, *Rescritto*, cit., 183-184 (= 36-37) contestava l'equiparazione con Plin. *nat.* XII 14, 54 *per vices annorum*, su cui Piganiol fondava le sue argomentazioni.

⁶⁵ Cfr. Auson. *prof.* 15, 19: *novenas functus annorum vices*.

⁶⁶ Analogamente a Symm. *rel.* 24, 1: *per vices mensium singulorum ad Perennitatis Vestrae scrinia senatus et populi acta mittuntur*.

⁶⁷ Cfr. *CTh* XI 16, 8 (357 d.C.) *indictione anniversariis vicibus emissa* e inoltre Priscill. *tract.* 4, p. 58 *anniversaria vice* (*Thes. l. L.* I, 110, 19 s.; 121, 24 s.). Analoghe osservazioni in Andreotti, *Contributo*, cit., 261, nt. 38.

⁶⁸ Cecconi, *Governo*, cit., 94-95; Id., *Rescritto*, cit., 285-286.

⁶⁹ Deininger, *Provinziallandtage*, cit., 38 ss., 153; D. Campanile, *I sommi sacerdoti del koinón d'Asia: numero, rango e criteri di elezione*, «ZPE» C (1994), 422-426.

⁷⁰ D. Campanile, *Nuovi contributi dell'epigrafia per lo studio delle élites locali nelle province locali in età romana: l'esempio dell'Asia*, in J. Desmulliez - C. Hoët-Van Cauwenberghe (Édd.), *Le monde romain à travers l'épigraphie: méthodes et pratiques*, Lille 2005, 15-30, 22-23.

⁷¹ Deininger, *Provinziallandtage*, cit., 55.



proprio ciclo penteterico e che ciò, quando le metropoli erano otto, avrebbe comportato in media la celebrazione di due spettacoli regionali ogni anno.⁷²

Proprio l'esempio dell'Asia induce a chiedersi se al raddoppiamento delle festività debba essere necessariamente collegata la scissione politico-amministrativa: in realtà nel rescritto si fa parola solo di manifestazioni ludiche, e sembra improbabile che Costantino possa aver prestato un *facilis adsensus* alle proposte senza far cenno a quei risvolti sull'organizzazione del *concilium* che, almeno agli occhi dei moderni, esse dovevano comportare.⁷³ Si potrebbe così supporre che la riunione conciliare si svolgesse sotto la presidenza di entrambi i rappresentanti, come già prima del rescritto, in una sede e con modalità che non siamo in grado di precisare,⁷⁴ mentre, per esaltare l'apporto individuale di ciascuna etnia nelle manifestazioni del culto imperiale, i giochi sarebbero stati separati.

Un riflesso della separazione è stato a lungo intravisto anche nella duplice carica di *coronatus Tusciae et Umbriae* e *pontifex gentis Flaviae* di Matrinio: la prima, anteriore al rescritto, sarebbe stata sostituita dall'altra dopo l'apertura a Spello del secondo polo di celebrazioni. In realtà i due titoli non sono sovrapponibili: *pontifex* non designa mai un sacerdote provinciale, ma ha carattere municipale. Si tratterebbe perciò di un sacerdozio distinto, rivestito anteriormente o anche contestualmente all'altro, da riferirsi forse al soprintendente della nuova *aedes gentis Flaviae* (così come *M. Antonius Valentinus* figura sia come *coronatus*, sia come *sacerdos arae Augusti nostri*).⁷⁵ La nuova epigrafe carsulana, assegnabile orientativamente alla seconda metà del IV secolo per formulario, stile e paleografia, potrebbe dare conferma del mantenimento, anche dopo il rescritto, della denominazione di *coronatus Tusciae et Umbriae*. Il titolo con la specificazione integrale *Tusciae et Umbriae* era certo confacente a un sacerdote unico competente su entrambe le parti della provincia, però non si esclude che potesse essere conferito ai due sacerdoti operanti simultaneamente, per sottolineare, da un lato, l'unità provinciale, dall'altro, la parità delle due etnie.

*

Si possono infine proporre le seguenti osservazioni:

a) In aderenza al dettato del testo si deve ammettere, sulla linea del Mommsen, che già prima dell'intervento di Costantino, e dunque successivamente alla

⁷² L. Moretti, Κοινὰ Ἀσία, «RFIC» XXXII (1954), 276-289. Ma anche su questo aspetto le teorie divergono: cfr. in sintesi R. Haensch, *Capita provinciarum. Statthaltersitze und Provinzialverwaltung in der römischen Kaiserzeit*, Mainz am Rhein 1997, 315-317.

⁷³ In due diversi passaggi del rescritto egli sottolinea in modo piuttosto categorico che ci si deve allontanare il meno possibile dalle istituzioni esistenti: rr. 33-37 *manente per Tusciae ea consuetudine, ut indidem creatus sacerdos apud Vulsinius ut solebat editionum antedictarum spectacula frequentare*; rr. 48-56 *consequenter etiam editionum in praedicta civitate exhibendorum vobis licentiam dedimus, scilicet ut, sicuti dictum est, per vices temporis sollemnitatis editionum Vulsinius quoque non deserat, ubi creati* e *Tuscia sacerdotibus memorata celebritas exhibenda est. Ita quippe nec veteribus institutis plurimum videbitur derogatum*.

⁷⁴ Mancano infatti informazioni dettagliate sia sul numero di celebrazioni organizzate annualmente sia sull'articolazione della dieta taroantica, a partire dalla sede stessa, in genere dove era la residenza del governatore, cosicché, almeno per certi periodi, il centro provinciale dovette essere *Florentia*, da cui fu emessa *CTh XI 1, 8* del 366. Che la capitale fosse *Volsinii* è deduzione ricavata dal rescritto; non rappresenta una prova la costituzione *CTh XII 1, 61* del 364, che vieta la tortura per i *principales* di *Volsinii* insigniti della dignità di patroni. Cfr. Andreotti, *Contributo*, cit., 268-270.

⁷⁵ *CIL III 1433*, cit. *supra*, nt. 4. Vd. Roscini-Zuddas, *Coronatus*, cit., 249-251.



riorganizzazione provinciale diocleziana, due fossero a *Volsinii* i celebranti, di rango pari, in rappresentanza delle due etnie; il loro titolo verosimilmente era, e rimase, quello di *coronati Tusciae et Umbriae*;

b) Nella sua risposta l'imperatore sembra non darsi pensiero se non della concessione del raddoppio degli spettacoli. È sembrato inevitabile che, se tali spettacoli (qualificati come imponenti e costosi) si svolgevano ogni anno in due sedi diverse e parallele, anche il *concilium* dovesse essere sdoppiato. Ma giungere a questa conclusione non appare tassativo, tanto più che scarsissime sono le nostre conoscenze riguardo allo svolgimento delle assemblee provinciali nelle province doppie italiche. Siamo inclini a ritenere che il *concilium* restasse unico – come unica era la provincia – e presieduto, come in precedenza, dai due sacerdoti esponenti dei due gruppi etnici.

Enrico Zuddas
Università degli Studi di Perugia
Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne
via Aquilone, 7 – 06123 Perugia
enricozudd@yahoo.com

on line dal 21.12.2014

Appendice epigrafica

Nr. 1. Carsulae (Tuscia et Umbria): E. Roscini - E. Zuddas, «Epigraphica» LXXVI (2014), 231-264 = [EDR135070](#) del 04-09-2014 (E. Zuddas)

FRAMM. A+B

----- ?

[- - -] *onato splend[- c. 1-2? -]*

[- - -] *nobili prosapiaq(ue)*

[- - -] *to patrono +[- c. 9 -]*

[- - -] *coro]nato Tusciae et Um[b(riae)],*

[- - -] *MNIVMORE pro`f`uso*

[- - -] *ci]vium defension(- - -) et +[- c. 1? -]*

FRAMM. C

[- - -] *aequi]at[- - -]*

[- - -] *elo]quentiae [- - -]*



FRAMM. D

[- - -] *insignia*

FRAMM. E+F

+? *quibus document*(- - -) s[- - -]

statuam ej +[- c. 1 -] ++ V+[- - -]

----- ?

Nr. 2. *Hispellum (Tuscia et Umbria)*: CIL XI 5283 = ILS 6623 = EAOR II, 21 = [EDR123166](#) del 04-10-2013 (A. Cannucciari)

C(aio) Matrinio Aurelio

C(ai) f(ilio) Lem(onia) Antonino, v(iro) p(erfectissimo),

coronato Tusc(iae) et Umb(riae),

pont(ifici) gentis Flaviae,

abundantissimi muneris sed et

praecipuae laetitiae theatralis editori,

aedili, quaestori, duumviro

iterum q(uin)q(uennali) i(ure) d(icundo) huius splendissimae

coloniae, curator r(ei) p(ublicae) eiusdem

colon(iae) et primo principali, ob meritum

benevolentiae eius erga se

[ple]bs omnis urbana Flaviae

Constantis patrono

dignissimo.

Nr. 3. *Trebula Balliensis (Campania)*: CIL X 4559 = [EDR102401](#) del 08-12-2009 (G. Corazza)

L(ucio) Alfio Fannio Primo Sd[- - -]

quaest(ori), curator frumento,



*du(u)mviro, omnib(us) honerib(us) et
honoribus functo, sacerdotali
viro, patrono et curator
[- -] A PISONI aurum atque
argentum obraetium se=
rio i(n)lustravit, thermas ae=
tiam (!) Constantinianas r-l-on-r-a
vetustate corrupta(s) ex virib(us) suo
quam etiam E SABINIANEVS ORD
[- -] REM filio VIACENI
RE statuam bene merenti patrono
[p] r-r-a[estan]tissimo (?)[- -],
duoviro, senatus populusque Trebu=
r-la [nus - -] statuam decreverunt,
d(ecreto) d(ecurionum).*



Abstract

Il profilo sociale e il ruolo dei *coronati Tusciae et Umbriae* non differiscono da quelli dei sacerdoti del culto imperiale delle altre province dell'impero. La testimonianza del Rescritto di Spello permette di integrare le informazioni circa la loro attività di organizzatori di *ludi* e *munera*, ma al tempo stesso lascia aperti numerosi problemi. L'ipotesi della presenza simultanea di due sacerdoti recanti titolo uguale potrebbe essere giustificata con l'esigenza di garantire parità di rappresentanza alle due etnie della provincia postdiocleziana.

Parole chiave: *Coronatus*, sacerdozio provinciale, *cursus honorum*, Rescritto di Spello.

The social profile and the functions of the *coronati Tusciae et Umbriae* don't differ from those of the priests of the Imperial cult in the other provinces of the Roman Empire. The Hispellum Rescript allows us to integrate the information about their activities as organizers of *ludi* and *munera*, but leaves many issues open. The hypothesis of the simultaneous presence of two priests bearing the same title may be justified by the need to ensure equal representation of the two ethnic groups in the post-Diocletian province.

Keywords: *Coronatus*, provincial priesthood, *cursus honorum*, Hispellum Rescript.